




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0003005 P-4.22.25  
del 14/03/2017



16243673

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Funzione Pubblica

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) - COM(2017) 10.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. / Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 15.02.2017 1632 E 6/1/2-5 UL



m\_dg.LEG.09/03/2017.0002630.U

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Ufficio Coordinamento Politiche UE

Servizio II – Segreteria CIAE  
[infociaceattive@governo.it](mailto:infociaceattive@governo.it)

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto  
sede

all'Ufficio per il coordinamento della attività internazionale  
(U.C.A.I.)  
sede

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.**

**Codice del Consiglio: 5358/17**  
**Codice della proposta: COM (2017) 10**  
**Codice interistituzionale: 2017/0003 (COD)**  
**Riferimento DPE: 1669 P- 4.22.25 del 14.02.2017**

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto:** Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

- **Codice della proposta:** COM (2017) 10
- **Codice interistituzionale:** 2017/0003 (COD)

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

---

**Premessa:** la proposta in esame stabilisce norme in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto attiene alla fornitura e all'uso di servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni. integra le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. La presente proposta nasce dall'esigenza di tutelare i dati personali, avuto riguardo alle nuove forme di comunicazione che si sono registrate nel mercato unico digitale. I consumatori e le imprese, anziché fruire dei servizi di comunicazione tradizionali, utilizzano oggi i nuovi servizi basati su internet intesi a consentire le comunicazioni interpersonali, quali il voice over-the top, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete. Ne consegue la necessità di riesaminare la direttiva 2002/58/CE sulla vita privata elettronica e il regolamento generale sulla protezione dei dati, trattandosi di atti normativi non più al passo con gli sviluppi tecnologici, al fine di colmare le lacune nella tutela delle comunicazioni effettuate mediante i nuovi servizi.

- quadro normativo:
    - La presente proposta di regolamento, è da considerare *lex specialis* rispetto al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
    - riesamina la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, abrogando, visto l'allineamento con il regolamento (UE) 2016/679, alcune disposizioni, tra cui gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 4;
    - si fonda sugli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ;
    - la presente proposta, pur non costituendo parte integrante del codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2016 (COM/2016/0590 final-
-

---

2016/0288 COD), si fonda sulle definizioni di comunicazioni elettroniche ivi contenute;

- non incide sulla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio;
  - non contiene disposizioni specifiche in materia di conservazione dei dati, lasciando così gli Stati membri liberi mantenere o creare quadri di riferimento nazionali in materia di conservazioni di dati;
  - non si applica alle attività delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione.
- ***finalità generali***: l'obiettivo generale della proposta è di contribuire ad una crescita più rapida del mercato unico digitale a beneficio sia dei consumatori, sia delle imprese. L'armonizzazione della normativa del settore contribuirà, infatti, a ridurre l'incertezza giuridica che deriva per le imprese e i consumatori nella scelta delle nuove forme di comunicazioni elettroniche e a fornire un elevato livello di tutela della vita privata, ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica nonché parità per tutti gli operatori del mercato. Lo scopo, pertanto, è quello di creare un ambiente favorevole alle imprese e ai consumatori che consenta loro di vendere e acquistare più facilmente a livello transfrontaliero attraverso i nuovi servizi basati su internet intesi a consentire più rapide forme di comunicazioni interpersonali, senza incertezza sui loro diritti al rispetto della vita privata, riservatezza delle comunicazioni e tutela dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche.
  - ***elementi qualificanti ed innovativi***: con l'approvazione della proposta di Direttiva si introdurrebbe una disciplina omogenea per tutti gli operatori di mercato in materia di comunicazioni elettroniche, così da consentire il corretto funzionamento del mercato unico digitale.
- 

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire "esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par 1 e 2 TUE). L'Unione Europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri" (artt 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La base giuridica deve ritenersi correttamente individuata e rispettato il principio di attribuzione.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, l'"esercizio delle, competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità" (art. 5, par. 1)

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che "in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri...ma possono ...essere conseguiti meglio a livello dell'Unione".

La dimensione transfrontaliera del campo di applicazione della proposta di direttiva in esame risulta del tutto evidente, così come non necessita di specifica illustrazione (per la sua palese evidenza) la necessità di un intervento a livello europeo per risolvere le criticità che sono emerse: il successo del mercato unico digitale nell'UE dipende dall'efficacia dell'UE nell'abbattere ostacoli e barriere nazionali per sfruttare i vantaggi e le economie di tale mercato europeo e dal momento che le tecnologie internet e digitali non conoscono frontiere, è assolutamente necessario creare omogenee condizioni per gli operatori di mercato e identica tutela degli utenti finali a livello dell'Unione. Una iniziativa da parte di singoli Stati, infatti, non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo: le norme nazionali sono diverse (talvolta anche molto) tra loro e tali difformità potrebbe creare restrizioni ai flussi transfrontalieri di dati personali e non personali connessi all'uso di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di norme procedurali uniformi a livello UE, non si darebbe una disciplina uniforme alle comunicazioni elettroniche forniture in esame, ed il mercato unico digitale non potrebbe avere uno sviluppo economico effettivo. Il principio di sussidiarietà deve, quindi, ritenersi rispettato.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di proporzionalità in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. (Anche il principio, in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione).

La scelta dell'atto giuridico (nel caso di specie, proposta di regolamento) ha il fine di garantire coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati e la certezza del diritto nei confronti degli utenti e delle imprese, evitando una interpretazione divergente tra gli Stati membri. La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di tale principio in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre, la proposta consente agli stati membri di adottare misure nazionali in deroga per specifici fini legittimi.

### **Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione complessiva del progetto è positiva in quanto mira ad armonizzare rilevanti aspetti delle legislazioni in materia dei vari Paesi, così favorendo la certezza giuridica, con significativo vantaggio per tutti gli operatori di mercato che utilizzano i servizi di comunicazione elettronica.

L'iniziativa non pare presentare un carattere di particolare urgenza.

### **Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto mirano a colmare l'attuale lacuna giuridica nell'*acquis* in materia di protezione di tutti gli operatori del mercato unico digitale a livello dell'Unione Europea per quanto riguarda determinati aspetti legati ai flussi transfrontalieri di dati personali e non personali connessi all'uso di servizi di comunicazione elettronica.

### **Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie o opportune**

Nulla da rilevare. La proposta di regolamento presenta degli aspetti che, quanto meno *prima facie*, paiono omogenei rispetto al regolamento (UE) 2016/679 che va ad integrare, anche introducendo definizioni neutre sul piano tecnologico per ricomprendere tecnologie e servizi nuovi e, tra le altre cose, garantendo tutela delle comunicazioni effettuate mediante i nuovi servizi tecnologici.

---

## **C. Valutazione d'impatto**

### **Effetti sull'ordinamento nazionale**

Le norme della proposta di regolamento comporteranno la necessità di armonizzare la normativa nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e la normativa in tema di contratti del consumatore, ed in particolare gli articoli da 1469 bis a 1469 *sexies* del codice civile; potranno rendersi necessarie modifiche anche alle parti del codice civile che riguardano la vendita di cose mobili (articoli da 1510 a 1519 del codice civile) e le parti relative alla vendita dei beni di consumo (articoli da 1519 bis a art. 1519 *nonies* del codice civile). Occorrerà un tempo congruo per la valutazione analitica dell'impatto della direttiva e per l'adozione di interventi legislativi nazionali, che si inserirebbero in un contesto complesso, quale quello dei diritti dei consumatori.

### **Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

---

## Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le imprese potranno basarsi sul diritto nazionale per effettuare vendite transfrontaliere anche attraverso i nuovi servizi di comunicazione elettronica in quanto dette norme saranno uguali per tutti gli Stati membri offrendo così certezza giuridica. I consumatori, dal canto loro, disporranno di una chiara serie di diritti in tutta l'Unione europea e si sentiranno più sicuri nell'acquistare beni o nell'acquisire l'accesso a contenuti digitali oltre frontiera. Tali aspetti contribuiranno ad aumentare la concorrenza con conseguente aumento degli scambi e una maggiore e migliore scelta a prezzi più competitivi per i consumatori.

---

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
Giuseppe Santalucia

